

Uilca Previdenza News

Editoriale

RIFORMA DELLE PENSIONI: SI PUÒ FARE DI PIÙ



Ancora poco chiare sono le proposte di flessibilizzazione del pensionamento che troveranno verosimilmente attuazione nella legge di Stabilità. Si parla della possibilità di anticipare la pensione di 3-4 anni a chi resta privo di lavoro e di ammortizzatori sociali, così si prospettano possibilità di anticipo per le lavoratrici al fine di affievolire lo scalone previsto dalla legge Fornero che scatterà dal 1° gennaio prossimo. A dire il vero sarebbe corretto chiedere di più. Si continua a fare molta confusione sull'incidenza complessiva della spesa previdenziale rispetto al Pil. Si continua a incorrere nell'errore di non separare la spesa previdenziale da quella assistenziale. La spesa pensionistica totale, infatti, è calcola-

ta in oltre 247 miliardi di euro con un'incidenza sul Pil del 15,31%. Se tale spesa viene considerata al netto della Gias, oltre 33 miliardi, l'incidenza sul Pil scende al 13,25%, percentuale che si riduce ulteriormente se si prende in esame la spesa previdenziale detraendo le aliquote Irpef e le addizionali regionali e comunali che gravano sulle pensioni per circa 43 miliardi di euro.

Si ottiene così che il rapporto tra spesa pensionistica pura e Pil è del 10,7%. Una percentuale sotto la media degli altri paesi europei. Questa analisi è confermata da importanti centri studi e da ultimo dal Rapporto «Il Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano».

La reintroduzione della flessibilità in uscita, quindi, può essere fatta restando in linea con la media della spesa pensionistica europea.

In questo contesto non si comprende come mai vi siano difficoltà nell'approvazione della settima salvaguardia degli esodati e nell'attuazione dell'opzione donna. Questa è la via maestra per rispondere alle esigenze di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici rimasti senza stipendio e senza pensione.

Noi certamente non staremo a guardare.



CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO: NON SI POTRÀ PORTARE NEI PIP. IL PUNTO SUL DDL CONCORRENZA

Lo scorso 31 luglio, le Commissioni Riunite della Camera dei Deputati hanno approvato le modifiche al Disegno di Legge n. 3012 concernente la materia della concorrenza e, in particolare, all'articolo 15 intitolato «Portabilità dei fondi pensione».

La novità più importante riguarda senza alcun dubbio il superamento della cosiddetta portabilità del contributo datoriale, intesa come diritto del lavoratore a chiedere che il contributo dell'a-

In questo numero

Riforma delle pensioni: si può fare di più Pag. 1

Contributo del datore di lavoro: non si potrà portare nei Pip. Il punto sul DDL Concorrenza Pag. 1

Credito di imposta per i fondi pensione che investono nell'economia reale Pag. 2

Covip: due nuove risposte a quesito su riscatto per inoccupazione e revoca della scelta di destinazione del TFR al fondo pensione Pag. 3

Ciò che ho accantonato presso il fondo pensionale va inserito nella dichiarazione ISEE? Pag. 4

CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO: NON SI POTRÀ PORTARE NEI PIP. IL PUNTO SUL DDL CONCORRENZA

(SEGUE DA PAG. 1)

zienda sia destinato ad una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata tramite le fonti collettive. Secondo il disegno di legge originario il lavoratore avrebbe potuto destinare liberamente il contributo del datore di lavoro a forme pensionistiche diverse da quelle individuate dalle fonti collettive e, quindi, anche ai Pip.

Insieme alla previsione sulla portabilità del contributo del datore di lavoro, è stata eliminata la norma in base alla quale le fonti istitutive dei fondi negoziali (siano essi nuovi o preesistenti) avrebbero potuto prevedere l'adesione collettiva o individuale di soggetti appartenenti a categorie di potenziali aderenti diverse da quelle attualmente legittimate all'iscrizione.

Altra novità rilevante riguarda l'inserimento di una disposizione di stampo programmatico, di particolare interesse per il settore bancario ed assicurativo, caratterizzato da molti fondi pensione preesistenti di dimensioni a volte molto

ridotte, finalizzata al riassetto complessivo del sistema di secondo pilastro. La norma prevede che il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, convochi – entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge – un tavolo di consultazione a cui parteciperanno le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale insieme con esperti della materia previdenziale. Il tavolo così composto avrà lo scopo di avviare un processo di riforma dell'intero settore tenendo conto di alcune linee guida illustrate nello stesso Disegno. Le aree di maggiore intervento riguarderebbero, in particolare, la disciplina dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'individuazione delle soglie patrimoniali minime e la definizione di «procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi».



CREDITO DI IMPOSTA PER I FONDI PENSIONE CHE INVESTONO NELL'ECONOMIA REALE

Secondo quanto chiarito con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, il credito di imposta relativo ai fondi pensione che investono nell'economia reale è nato con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'incremento della tassazione sui rendimenti, previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 (l. 190/2014). In particolare, il credito di imposta (art. 1, comma 91, legge di Stabilità) ha l'obiettivo di riportare l'imposizione ai più bassi livelli precedenti purché una parte dei rendimenti assoggettati a tassazione più elevata (20% per i fondi pensione; 26% per le Casse, eccettuati gli investimenti in titoli di Stato ed equiparati) sia investita in im-

pieghi di medio lungo termine. In altre parole, il Legislatore ha voluto ridurre i rendimenti per quegli investimenti reputati «apprezzabili».

Il Dm sopracitato individua l'ambito degli investimenti oggetto di incentivo, esso comprende:

- a) azioni o quote di società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
- b) obbligazioni o altri titoli di debito emessi dai

CREDITO DI IMPOSTA PER I FONDI PENSIONE CHE INVESTONO NELL'ECONOMIA REALE

(SEGUE DA PAG. 2)

soggetti individuati nella precedente lettera a);
c) azioni o quote di Oicr, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in titoli individuati nelle precedenti lettere a) e b) e in crediti a medio e lungo termine erogati alle società individuate nella precedente lettera a);

d) azioni o quote di Oicr, di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate non bancarie, finanziarie o assicurative e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società. In sostanza si tratta di investimenti in piccole e medie imprese, anche al di sotto dei limiti quantitativi stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, che non abbiano azioni quotate (viceversa possono essere quotati gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte dell'Oicr).

Ciascuno di questi investimenti può avere ad oggetto strumenti finanziari emessi da residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Il Dm prevede altresì che tali attività debbano essere detenute dai fondi pensione per almeno cinque anni e che, in caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito venga reinvestito in analoghe attività entro 90 giorni.

La domanda del credito andrà presentata per via telematica utilizzando il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 settembre 2015.

Per quanto il credito sia limitato a complessivi 80 milioni di euro annui, indubbiamente si tratta di un provvedimento che potrebbe favorire gli investimenti a medio lungo termine. È ovvio che il beneficio fiscale da solo non può bastare: l'utilizzo di sopracitati strumenti va comunque inquadrato nell'ottica del contributo che, dato il profilo rischio-rendimento, questi possono offrire all'asset allocation e al raggiungimento del rendimento obiettivo. Peraltro la maggiore complessità di tali asset richiede expertise e competenze gestionali che non possono essere improvvisate.



COVIP: DUE NUOVE RISPOSTE A QUESITO SU RISCATTO PER INOCCUPAZIONE E REVOCA DELLA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR AL FONDO PENSIONE

Covip ha pubblicato due nuove risposte a quesito relative al mese di luglio 2015. I chiarimenti riguardano in particolare il tema del riscatto per inoccupazione e la revocabilità della scelta di conferire il Tfr a previdenza complementare.

Con riferimento al primo argomento, la Commissione – in una risposta dell'agosto 2008 – aveva già osservato che, ai fini della maturazione del diritto riscatto ex art. 14 comma 2, lett. b), e c), del decreto n. 252 del 2005 (riscatto per cessazione del rapporto di lavoro con conse-

guente inoccupazione), assume rilievo la sussistenza dello status di «disoccupato». Ai fini del riconoscimento di tale status è essenziale che il soggetto risulti iscritto nelle liste dei disoccupati presso un Centro per l'impiego. E infatti, poiché la funzione di accertamento dello stato di disoccupazione, nonché il riconoscimento dei casi di sospensione o di perdita dello stesso sono demandati al suddetto Centro per l'impiego, è da ritenersi congrua l'acquisizione, tramite detto ufficio, di un certificato recante indicazione del-

COVIP: DUE NUOVE RISPOSTE A QUESITO SU RISCATTO PER INOCCUPAZIONE E REVOCA DELLA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR AL FONDO PENSIONE

(SEGUE DA PAG. 3)

la data di iscrizione alle liste di disoccupazione e della permanenza del relativo status, insieme ad idonea documentazione dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro. I fondi pensione – date le numerose situazioni che possono dar luogo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione dalle liste di disoccupazione – devono fare affidamento sulle risultanze delle attestazioni rilasciate dagli uffici del Centro per l'impiego, senza sostituirsi agli stessi mediante indagini e valutazioni autonome.

Nella seconda risposta, invece, Covip – attraver-

so una chiara ricostruzione giuridica che prende le mosse dalle previsioni contenute al comma 7, lett. a), dell'articolo 8 del d.lgs. 252/2005 e al comma 5 dell'articolo 8 dello Schema di Statuto dei fondi negoziali e arriva alle disposizioni inserite all'articolo 1, comma 26, della legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) – conferma il consolidato orientamento secondo cui la scelta di destinare il Tfr a previdenza complementare è in ogni caso irrevocabile in costanza di rapporto di lavoro.



CIÒ CHE HO ACCANTONATO PRESSO IL FONDO PENSIONE VA INSERITO NELLA DICHIARAZIONE ISEE?

Come noto, ai fini Isee occorre presentare le proprie informazioni reddituali e di ricchezza mobiliare tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). Alcune informazioni sono ricavate direttamente dall'Agenzia delle entrate, mentre altre non devono essere autodichiarate. Tra queste, nel Quadro FC4 del nuovo modello di dichiarazione, devono essere indicati i redditi percepiti nell'anno di riferimento che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come ad esempio le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007.

Il contribuente, in particolare, dovrà specificare l'ammontare del relativo reddito così come indicato nelle annotazioni del CUD 2014 con il codice AX. Non devono viceversa essere segnalate le prestazioni erogate dai fondi pensione sotto forma di capitale.

In nessun caso va dichiarato il montante accantonato presso fondo pensione.

Le istruzioni sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro a questo link: <http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/istruzioni%20DSU.pdf>

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

SEGRETERIA NAZIONALE
AREA PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it